



ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE
FONDATA NEL 1813

Alla cortese attenzione

del Presidente della Commissione VII del Senato della Repubblica
On. Riccardo Nencini

dei vice-presidenti della Commissione VII del Senato della Repubblica
On. Mario Pittoni
On. Francesco Verducci

LORO SEDI

Oggetto: Osservazioni in merito al disegno di legge n. 2285 "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca"

Premessa

Il Consiglio Direttivo dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), che rappresenta oltre duemila professori e ricercatori italiani del macro-settore concorsuale 13/B Economia Aziendale, ha analizzato il testo del disegno di legge n. 2285, dedicato alla riforma del pre-ruolo universitario, attualmente in discussione presso la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica.

AIDEA ha apprezzato l'accesso dibattito sulla riforma del percorso di formazione e inserimento in ruolo dei giovani ricercatori e condivide gli obiettivi di fondo della proposta di legge di abbreviare il percorso di inserimento nei ruoli della docenza, ringiovanire il corpo docente, snellire le procedure di reclutamento, ridurre il precariato della ricerca, nonché migliorare la qualità dei nuovi reclutati. Sono inoltre del tutto condivisibili gli obiettivi di unificare le figure di ricercatore a tempo determinato (RTD) tipo a) e tipo b) di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la possibile introduzione di limiti temporali per poter usufruire di borse di ricerca, assegni di ricerca e contratti di RTD, nonché la previsione di una prova didattica per il passaggio ai ruoli della docenza.

Il Consiglio direttivo AIDEA ritiene che alcune puntuali proposte emendative potrebbero rendere il testo del DDL realmente innovativo, evitando che la nuova disciplina aggravi alcune criticità già presenti nel sistema vigente di reclutamento dei giovani ricercatori. Pertanto, si riportano di seguito alcune osservazioni su singoli articoli del DDL nell'ottica di collaborare con la Commissione VII alla stesura di un testo che possa realmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi di fondo dichiarati.



ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE

FONDATA NEL 1813

Art. 2 (borse di ricerca)

Nel merito delle borse di ricerca si osserva come il periodo massimo di trentasei mesi sia eccessivo rispetto all'obiettivo generale di abbreviare il percorso di accesso al ruolo e si invita pertanto il legislatore a rivedere la disposizione riducendo tale limite temporale.

Art. 3 (dottorato di ricerca)

Nel DDL non è previsto un periodo massimo fra il conseguimento del dottorato di ricerca e il termine dei contratti di RTD. Oggi, al contrario, ai sensi dell'art. 22, c. 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di RTD non può superare i dodici anni anche non continuativi. Con il nuovo dispositivo, un giovane studioso potrebbe attendere fino a quattordici anni dopo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca per l'inserimento nel ruolo di professore universitario, in contraddizione con l'obiettivo di ringiovanire il corpo docente degli Atenei. Anche il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) già nel 2020 raccomandava di introdurre un limite massimo di sei anni dall'acquisizione del titolo di dottore di ricerca per l'accesso al ruolo in *tenure track*. È inoltre necessario che il legislatore utilizzi lo strumento del DDL in oggetto per valorizzare maggiormente il dottorato di ricerca ai fini di possibili sbocchi occupazionali diversi dalla docenza universitaria, ad esempio nel sistema produttivo delle imprese e nelle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 5 (Ricercatori universitari)

La seppur positiva unificazione delle figure di RTD tipo A) e B), essendo caratterizzata da un contratto unico di ben sette anni, riduce l'effetto di semplificazione della misura, poiché allunga, almeno potenzialmente, i tempi di accesso al ruolo. Si consideri, infatti, che nella maggioranza dei casi il RTD tipo a) non usufruisce dell'eventuale proroga biennale e non è trascurabile il numero di giovani ricercatori che accede alla figura di RTD tipo b) direttamente dal dottorato di ricerca e dagli assegni di ricerca senza passare dalla qualifica di RTD tipo a). All'interno di questo articolo la mobilità fra Atenei è intesa quale mera misura restrittiva, attraverso la riserva di un terzo delle risorse disponibili per la programmazione per il reclutamento di giovani che non abbiano conseguito il dottorato di ricerca o abbiano svolto incarichi di ricerca retribuiti nella sede che bandisce il concorso per almeno trentasei mesi. Pur condividendo l'intento di valorizzare la mobilità sul territorio nazionale, è necessario, così come avviene negli altri Paesi UE e OCSE, nonché nelle migliori realtà accademiche internazionali, che la mobilità sia incentivata attraverso un sistema di premialità, mettendo a disposizione opportune risorse aggiuntive, sia per gli atenei sia per i destinatari dei contratti. Anche in questo caso il CUN, in un recente documento del 28 luglio 2021 indirizzato alla Ministra Messa e alla Commissione VII, ha raccomandato che il principio di mobilità fra



ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE

FONDATA NEL 1813

le sedi sia perseguito attraverso incentivazioni con finanziamento aggiuntivo, piuttosto che attraverso vincoli perentori, peraltro sottolineando correttamente come *“ogni provvedimento con implicazioni retroattive andrebbe introdotto con gradualità, per evitare di penalizzare coloro che hanno maturato scelte prima dell’introduzione della norma stessa”*.

Risultano inoltre estremamente penalizzanti e farraginosi i meccanismi di composizione delle commissioni di reclutamento dei RTD. In particolare:

- l’esclusione dei professori a tempo definito dalle procedure valutative è dannosa per la qualità del sistema di reclutamento poiché in numerosi ambiti disciplinari, in particolare delle scienze sociali, sanitarie e tecnologiche, tali docenti apportano conoscenze professionali e specialistiche essenziali per la formazione e la valutazione dei giovani ricercatori soprattutto per i dottorati con una connotazione industriale;
- il sorteggio di tutta la commissione non comporta adeguate garanzie di equilibrata composizione fra membri interni ed esterni all’Ateneo. A questo proposito il CUN ha sottolineato recentemente come *“il sorteggio determinerà grandi discrepanze fra le commissioni, per la casuale presenza o assenza di docenti appartenenti alla sede che bandisce la posizione”* e, ancora, che *“la presenza di un membro designato dalla sede garantirebbe invece il rispetto dell’autonomia che regola il sistema universitario”*;
- il riferimento al macro-settore concorsuale, invece che al settore concorsuale, comporta un nocumento al reperimento delle necessarie competenze in termini di attività di ricerca e didattica dei nuovi reclutati. Tale riferimento, peraltro, non appare comprensibile in quei settori concorsuali che già si caratterizzano per elevata numerosità di docenti strutturati e, di conseguenza, non presentano il problema di garantire una base ampia di potenziali commissari all’interno della quale effettuare il sorteggio. A tale proposito il CUN ha sottolineato come *“l’adozione del macro-settore concorsuale, per effetto della grande eterogeneità che lo caratterizza in molte aree scientifiche, costituisce un grave problema nel definire la posizione a concorso e nel reperire commissari con competenze specifiche”*;
- il divieto di rimborso spese per i componenti delle commissioni giudicatrici rischia di portare a ripetute rinunce da parte dei commissari con conseguente allungamento delle procedure;
- in termini di proporzionalità dei provvedimenti, appaiono di dubbia legittimità anche le previsioni circa l’esclusione dalle commissioni dei docenti che abbiano ricevuto una sanzione disciplinare nel proprio Ateneo, si siano dimessi da altre commissioni di valutazione negli ultimi quattro anni o siano entrati nel ruolo di professore da meno di tre anni.

Osservazioni finali



ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE

FONDATA NEL 1813

Nel ribadire l'apprezzamento verso gli obiettivi di fondo del provvedimento e nel condividere il fine di semplificare il percorso di accesso ai ruoli della docenza universitaria, si invitano i parlamentari della Commissione VII del Senato a ripensare le disposizioni citate nel presente documento per rendere il nuovo dispositivo realmente efficace e implementabile.

Per il Consiglio Direttivo AIDEA
Il Presidente
Prof. Michele Pizzo